



**CONTEC AQS I N F O R M A**

## **Il Decreto del “fare”**

Una guida operativa sulle novità  
introdotte dal DL 21 giugno n.69

[www.contecaqs.it](http://www.contecaqs.it)



## **DUVRI facoltativo e attestazione della valutazione dei rischi per le attività a basso rischio**

uomini-giorno: l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture, considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Inoltre, il Decreto con cui verranno individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato anche un modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

## **POS, PSC e Fascicolo dell'Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili**

## **Notifiche "semplificate" per la denuncia degli infortuni sul lavoro**

Nei settori di attività a basso rischio infortunistico e malattie professionali – stabiliti dal Decreto del Ministro del Lavoro - non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro.

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Non saranno obbligati a redigere il DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera.

È abrogato l'obbligo per il datore di lavoro di dare, nel termine di due giorni, notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

## Verifiche periodiche delle attrezzature

Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. INAIL, ASL o ARPA devono comunicare entro 15 giorni dalla richiesta l'eventuale impossibilità di effettuare la verifica.

## Obblighi di formazione e aggiornamento

Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti.

Nei casi di sovrapposizione tra i contenuti dei corsi, saranno riconosciuti crediti formativi per la formazione già erogata.

## Notifiche semplificate

(1) Sarà compito del Ministero del Lavoro individuare le informazioni da trasmettere e i modelli uniformi da utilizzare.

I lavori dovranno essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (1)

(2) Ad esempio la comunicazione all'organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, la comunicazione dell'inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, l'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.

L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. (2)

Per l'avvio di nuove attività è previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza.

Misure di  
semplificazione  
per le **prestazioni  
lavorative di breve  
durata**

Saranno definite con Decreto del Ministero del Lavoro procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro.

Attività a cui non si  
applicano le misure  
per la salute e  
sicurezza nei cantieri  
temporanei o mobili

Le disposizioni del TUSL relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicheranno più ai piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno.

Semplificazione  
dei modelli per  
la redazione del  
**Piano di Sicurezza  
Sostitutivo**

Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono adottati modelli semplificati per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).